



*Individuazione dell'ufficio competente in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **DISPONE**

1. Le attribuzioni di cui al comma 1, lett. g), dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spettano, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove detta violazione è stata commessa.
2. Nell'ipotesi di cessione di crediti di imposta mancanti dei requisiti di legge, il luogo della commissione di cui al punto 1 è il domicilio fiscale del cessionario al momento di utilizzo del credito; il domicilio fiscale è individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione di cui ai punti precedenti, è individuata nell'Allegato A del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.
4. Con successivi provvedimenti possono essere integrate o modificate le previsioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

### **Motivazioni**

L'articolo 38-*bis*, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che la competenza all'emanazione dell'atto di recupero di cui alla citata lett. g) spetta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate

competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione.

La medesima lett. g) statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del Direttore.

In attuazione della citata disposizione, con il presente provvedimento è previsto che, in mancanza del domicilio fiscale individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la competenza all'emanazione dell'atto di recupero di cui all'articolo 38-*bis*, comma 1, lett g) spetta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa.

Con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti di imposta, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito; tale domicilio è individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all'Allegato A del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle entrate (Allegato A).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell' Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 giugno 2024

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA  
Ernesto Maria Ruffini  
(*firmato digitalmente*)